

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
8	Appalti e lavori pubblici	30/09/2016	AZZONE: PER CASA ITALIA UN TEAM DI 17 SUPERTECNICI (M.Frontera)	2
45	Lavoro e welfare	30/09/2016	PER LA CIGO TERMINI MENO STRETTI (A.Cannioto/G.Maccarone)	3
47	Economia e fisco	30/09/2016	BONUS DA 163 MILIONI ALLE PMI DEL SUD (A.Sacrestano)	4
Testata: ITALIA OGGI				
39	Appalti e lavori pubblici	30/09/2016	SCUOLE, SISMA, DISSESTI: SI' AD AFFIDAMENTI IN DEROGA	5
40	Appalti e lavori pubblici	30/09/2016	ALLE REGIONI 100 MIN PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO	6
39	Appalti e lavori pubblici	30/09/2016	GARE CIPE COL VECCHIO CODICE	7
39	Appalti e lavori pubblici	30/09/2016	COMMISSARI, CONTA QUALIFICATA ESPERIENZA	8
11	Appalti e lavori pubblici	30/09/2016	PER CONTRASTARE IL RISCHIO MAFIA ALLORA BLOCCHIAMO TUTTE LE OPERE PUBBLICHE AL SUD (S.Messina)	9
1	Edilizia e immobiliare	30/09/2016	REGOLAMENTI EDILIZI DA UNIFORMARE (C.De stefanis)	10
26	Edilizia e immobiliare	30/09/2016	MA NON SARA' POSSIBILE DEROGARE AI SINGOLI PIANI REGOLATORI LOCALI (A.Ciccio messina)	11
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Appalti e lavori pubblici	30/09/2016	CASA ITALIA/2. L'IDEA DI PIANO: DIECI PROTOTIPI DI RESIDENZE ANTISISMICHE SULL'ASSE DEGLI APPENNINI	12
1	Appalti e lavori pubblici	30/09/2016	DISSESTO, ITALIA SICURA CHIEDE ALTRI 70 MILIONI PER IL FONDO PROGETTAZIONE	13
1	Appalti e lavori pubblici	30/09/2016	ANAS, AUTONOMIA FINANZIARIA SUL MODELLO PPP: LO STATO PAGHERÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRADE	14
1	Dal territorio	30/09/2016	GENERAL CONTRACTOR PER AGGIRARE IL DIVIETO DI APPALTO INTEGRATO, DESERTA LA MICRO-GARA IN MOLISE	16

Ricostruzione e investimenti. Renzi: «I soldi per partire ci sono, difficile fare stime sui costi» - Il sottosegretario De Vincenti: «Risorse importanti nella legge di Bilancio»

Azzone: per Casa Italia un team di 17 supertecnici

Massimo Frontera
ROMA

Il primo nucleo di Casa Italia sarà composto da 17 esperti, oltre al coordinatore: il rettore del Politecnico di Milano, Giovanni Azzone. Il Dpcm firmato dal premier è alla registrazione della Corte dei Conti. «Ho già in mente i curricula, non appena il decreto sarà registrato, li proporrò». Il coordinatore di Casa Italia, anticipa al «Sole 24 Ore» i contenuti del futuro dipartimento della Prevenzione nel giorno in cui il premier, Matteo Renzi e il sottosegretario a Palazzo Chigi, Claudio De Vincenti, hanno confermato all'Aula del Senato l'impegno del Governo a sostegno della ricostruzione, ma anche l'impegno ad avviare il progetto Casa Italia, che avrà - assicura in Aula De Vincenti - «risorse importanti nella legge di Bilancio». Stessa assicurazione arriva dal premier: su Casa Italia, «i soldi

per partire ci sono. Sui costi è difficile fare stime: dipende da cosa ci metti dentro. Ma non abbiamo paura a mettere tutto quello che serve su Casa Italia. Penso ad esempio alle scuole per i ragazzi, su cui non c'è discussione».

Nell'Aula di Palazzo Madama - dove ieri sono state discusse mozioni su Casa Italia e terremoto - ha parlato anche Renzo Piano, annunciando che sceglierà dieci progetti-tipo di interventi antisismici su edifici residenziali, da realizzare sugli Appennini. Renzo Piano, con il suo gruppo di architetti G124, lavorerà in collegamento con la struttura guidata da Azzone.

Struttura che parte appunto da 18 «cervelli». «Abbiamo definito un «ingombro» di 17 esperti per una prima stima delle competenze necessarie, oltre al coordinatore che sono io. In parte saranno competenze tecniche,

che lavorano a contatto con il G124. La parte più di task force generale avrà invece le competenze che rendono attuabili questi interventi». Competenze di vario tipo: matematico-statistiche, «con il compito di mettere a sistema le diverse mappature che esistono nel Paese», geologiche, di diritto amministrativo «per evitare di avere soluzioni tecnicamente bellissime ma inapplicabili», economico-finanziarie «cerchiamo una figura che abbia competenze tecnico-finanziarie, che ad esempio conosca bene il piano Juncker o il funzionamento della Bei». «E poi abbiamo bisogno di competenze urbanistiche, per l'inserimento delle iniziative sul territorio».

I costi saranno all'osso. «Abbiamo definito un budget di funzionamento: massimo 60 mila euro per ciascun esperto, inclusi

i costi di missione, tranne per il coordinatore che non sarà retribuito. Quindi saremo entro il milione di euro. Non è previsto staff amministrativo, ci appoggiamo a strutture esistenti». Ma questa precarietà ha un termine: «L'obiettivo è arrivare a una struttura stabile entro 18 mesi: questa configurazione molto leggera può servire per avviare le attività, ma se un progetto deve diventare robusto ha bisogno di strutture coerenti».

Altra cosa è il fabbisogno per la mission di Casa Italia, cioè mettere in sicurezza il Paese. «In questo momento non abbiamo fatto stime. Le cifre su quanto sarebbe necessario le sentiamo sparare con grande facilità. Bisogna prima essere sicuri di quello che si vuole fare e poi farlo. Entro i prossimi 3-6 mesi dobbiamo individuare i problemi e le risorse necessarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RENZO PIANO

«Sceglierò dieci progetti-tipo di interventi antisismici da realizzare». Con il suo gruppo lavorerà in collegamento con la struttura di Palazzo Chigi

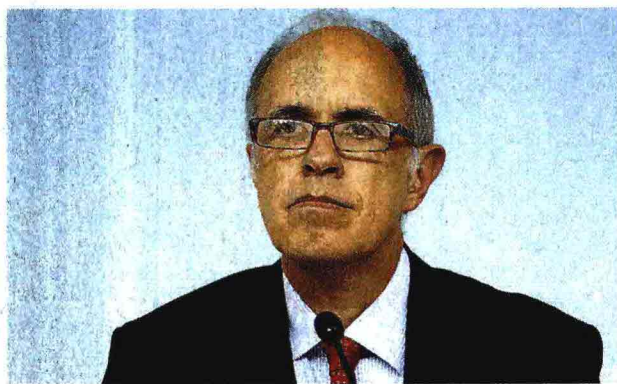
STRUTTURA LEGGERA

Il nucleo iniziale

■ Il primo nucleo di Casa Italia sarà costituito da un gruppo di 17 esperti e il coordinatore, Giovanni Azzone. L'obiettivo è arrivare a una struttura stabile entro 18 mesi

I costi

■ I costi saranno ridotti all'osso. Il budget di funzionamento, sotto il milione, prevede massimo 60 mila euro per ogni esperto, il coordinatore non sarà retribuito. Non ci sarà staff amministrativo



Coordinatore. Giovanni Azzone, rettore del Politecnico di Milano



Correzioni al Jobs act. Per gli eventi oggettivamente non evitabili domande presentabili entro il mese successivo

Per la Cigo termini meno stretti

Flessibilità territoriale per integrazione salariale e mobilità in deroga

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Tra le pieghe del **correttivo**, prende corpo una maggiore flessibilità in favore delle **regioni** e delle due **province autonome** di Trento e di Bolzano nella concessione dei trattamenti di **integrazione salariale** e di **mobilità in deroga**.

Attraverso l'inserimento del comma 6 bis all'articolo 44 del Dlgs 148/15 viene previsto, infatti, che - per l'anno in corso - i trattamenti potranno essere concessi non tenendo conto dei criteri fissati dagli articoli 2 e 3 del Dm 83473/14. A titolo esemplificativo, quindi, la cassa potrà riguardare realtà non imprenditoriali (articolo 2082 del codice civile) e la mobilità potrà interessare anche lavoratori che ne abbiano già beneficiato per almeno tre anni, ovvero eccedere i limiti di durata stabiliti. A tal fine le Amministrazioni potranno attingere dalle risorse loro

assegnate entro il limite del 50 per cento. Detta soglia potrà anche essere superata a condizione che regioni e province autonome si facciano carico di coprire il delta finanziario.

In alternativa, la flessibilità economica prevista dal correttivo potrà essere finalizzata ad azioni di politica attiva del lavoro. La disposizione derogatoria riguarda anche le risorse già precedentemente attribuite a regioni e province autonome, con esclusione di quelle dalle stesse utilizzate per provvedimenti già decretati.

Aggiustamenti anche sulla regolamentazione generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Dlgs 148/15). Una variazione interessante riguarda la Cigo. È stato, infatti, ampliato il comma 2 dell'articolo 15: nella nuova formulazione la disposizione, ora, pur confermando che la domanda di cassa ordinaria va presentata entro

il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, introduce una deroga. Per le domande riferite a eventi oggettivamente non evitabili la scadenza di presentazione dell'istanza è, infatti, fissata alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Con la modifica si è voluto concedere più tempo ai datori di lavoro, in particolare a chi deve presentare domanda di Cigo per la causale maltempo. Vi era necessità di un termine a più ampio respiro. Ciò consentirà alle aziende di poter predisporre più agevolmente la relazione tecnica e di reperire i bollettini meteo rilasciati dagli organi accreditati da allegare. Oltre a questo si eviterà di inoltrare più domande per lo stesso periodo di paga, con il rischio di intasare i canali di trasmissione messi a disposizione dall'Inps.

Un altro opportuno intervento correttivo riguarda la

Cigs. Si prevede che la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa concordata tra le parti (datoriale e sindacale), per cui si richiede l'intervento salariale straordinario, avrà inizio entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione della domanda. L'originaria formulazione stabilisce che la sospensione o la riduzione dell'orario può decorrere non prima del trentesimo giorno successivo a quello di invio della domanda di Cigs. In altri termini, dunque, non occorre più attendere trenta giorni (decorrenti dalla data di inoltro dell'istanza) per porre in cassa i lavoratori. Da adesso in poi, avendo modo di iniziare entro i trenta giorni successivi a quello di trasmissione della domanda di Cigs, la sospensione o riduzione dell'attività potrà, infatti, concretizzarsi già dal giorno successivo a quello di invio dell'istanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Pon «Imprese e competitività». Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto Mise che assegna le risorse

Bonus da 163 milioni alle Pmi del Sud

Credito d'imposta alle aziende per l'acquisto di beni strumentali nuovi

Alessandro Sacrestano

■ Ammontano a 163 milioni di euro le risorse che il ministero dello Sviluppo economico ha assegnato al **credito d'imposta** per l'acquisto di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del **Mezzogiorno**, di cui alla legge n. 208/15 (legge di Stabilità 2016). I fondi sono attinti dal **programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020** alimentato con risorse Fesr. Lo stabilisce un decreto ministeriale del 29 luglio scorso, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 225 del 26 settembre 2016.

L'intervento ministeriale, quindi, pone il primo tassello finanziario al sostegno delle Pmi agevolate con l'incentivo in questione; il successivo apporto, infatti, è di competenza dei Por delle Regioni interessate.

Si ricorda, infatti, che la norma istitutiva dell'incentivo dispone di un budget di 617 milioni di euro per ciascuno degli anni di applicazione dell'agevolazione (2016, 2017, 2018 e 2019). Solo una parte dello stanziamento (250 milioni di euro annui) è a valere, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020" Fesr (Pon) e nei programmi operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale delle regioni in cui si applica l'incentivo (Por). Pertanto, le imprese ricadenti nell'ambito di ammissibilità di tali programmi operativi, per poter beneficiare dell'aiuto a valere sulle risorse loro specificamente dedicate, dovranno anche attenersi alle specifiche disposizioni attuative emanate dalle amministrazioni titolari dei programmi stessi.

Il decreto, quindi, non serve

solamente ad individuare l'esatto ammontare delle risorse - che nella norma erano solo stabilite entro un tetto minimo e massimo - ma anche a disciplinarne le condizioni di utilizzo in funzione di quanto sopra.

Il ministero, pertanto, chiarisce che la disponibilità dei fondi stanziati interessa solo le Pmi che abbiano richiesto ed ottenuto l'accesso al bonus per programmi di spesa non inferiori ai 500 mila euro, non riguardanti agricoltura, silvicoltura e pesca e ricadenti in uno dei campi da 1 a 5 del quadro A, sezione III del modello di domanda telematico inoltrato alle Entrate, in quanto riconducibili alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Solo tali progetti saranno sottoposti, quindi, anche al vaglio del Mise, nello specifico della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, perché ne valuti la cofinanziabilità con le risorse Pon. Come detto, l'analisi ministeriale sarà condotta essenzialmente sulla scorta di due criteri: coerenza del progetto con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente; qualità della proposta progettuale con particolare riferimento alla conformità agli obiettivi dell'azione 3.1.1 del Pon.

In esito all'attività istruttoria e di valutazione di cui sopra, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del ministero adotta, per ciascuna impresa, un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del Pon, che contiene gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari derivanti dal cofinanziamento comunitario.

Le imprese beneficiarie, dal canto loro, dovranno presentare annualmente una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, e solo all'ottenimento del placet ministeriale potranno utilizzare le risorse Pon. Il ministero, inoltre, vigilerà sulla corretta esecuzione dei progetti, disimpe-

gnando le risorse assegnate in caso di violazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IVINCOLI

Il contributo andrà a chi ha già ottenuto l'autorizzazione a fruire dell'incentivo per programmi di spesa non inferiori a 500 mila euro

L'identikit

01 | LA NORMA

La legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28 dicembre 2015) ha istituito un credito d'imposta alle imprese per l'acquisizione di beni strumentali nuovi. Si tratta di 617 milioni l'anno (2016-2019)

02 | RISORSE PON E POR

Dello stanziamento totale fissato in legge di Stabilità, 250 milioni annui provengono dai fondi Pon e Por (fondi Fesr). Di questi, il Pon destina 163 milioni alle Pmi

03 | LE AREE DI INTERESSE

I fondi in questione sono dedicati alle Pmi di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo

04 | LA MISURA

L'intervento è articolato con la copertura del 20% della spesa ammissibile per le piccole imprese; 15% per le medie imprese; 10% per le grandi imprese



Anche col nuovo codice la somma urgenza non viene meno

Scuole, sisma, dissesti: sì ad affidamenti in deroga

Legittimi, anche dopo il nuovo codice dei contratti pubblici, gli affidamenti di importo inferiore alla soglia Ue dei 5,2 milioni di euro di lavori disposti in somma urgenza e con procedura negoziata per l'edilizia scolastica, la prevenzione sismica e contro il dissesto idrogeologico. Lo afferma l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con un parere del 19 settembre reso in risposta a un quesito posto dalle Strutture di missione della presidenza del Consiglio per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e contro il dissesto idrogeologico per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Nel quesito si faceva riferimento alla disciplina riguardante gli interventi affidabili in regime di somma urgenza di cui all'articolo 9 del decreto legge 133/2014 (Sblocca Italia) convertito nella legge 164/2014.

La norma stabilisce infatti che per gli interventi di importo compreso fino alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possano derogare a diverse norme del codice dei contratti pubblici a condizione che di fosse in presenza di casi di «estrema urgenza».

La stessa norma prevede che costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali relativi a alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e a quelli dell'alta formazione artistica, musicale (Afam), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti

di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; la stessa disciplina è poi previsto che si applichi sia alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, sia all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Le deroghe previste riguardano i termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, ma anche la possibilità di affidare lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura negoziata con invito a dieci operatori economici (che diventano cinque per la messa in sicurezza degli edifici scolastici).

La disposizione prevede anche che sia l'Anac ad effettuare un attento controllo su questi appalti (anche con verifiche a campione) e proprio per questo l'Autorità ha emanato un comunicato nel febbraio 2015 per disciplinare le modalità di verifica dei dati che le stazioni appaltanti sono tenute ad inviare a valle degli affidamenti. Il punto che veniva posto era se la disciplina del decreto Sblocca Italia del 2014 potessero essere sempre applicate anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice. L'Anac dà il suo via libera affermando che si tratta di normativa «vigente che coniuga, alle esigenze di celerità, i principi cardine della normativa sui contratti pubblici prevedendo comunque, nonostante il carattere di estrema urgenza, una forma semplificata di procedura competitiva».

© Riproduzione riservata



DECRETO IN GAZZETTA

Alle regioni 100 mln per il dissesto idrogeologico

Per l'utilizzo dei 100 milioni del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del presidente del consiglio dei ministri che ne disciplina le modalità di funzionamento. Il fondo, istituito dall'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, porta in dote uno stanziamento di 100 milioni di euro. Sono beneficiari delle risorse i presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico. Il finanziamento del fondo è finalizzato alla redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l'elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi. Il fondo finanzia, in via prioritaria, le progettazioni degli interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 settembre 2015, ivi compresi gli incarichi di progettazione già conferiti dal 15 settembre 2015. Gli ulteriori interventi finanziabili sono selezionati tra quelli inseriti nel data base online ReNDiS (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo), a cura delle regioni e province autonome o dei soggetti accreditati. Per accedere al finanziamento, è necessario che i soggetti interessati inseriscano in tale data base uno studio preliminare.



Una delibera dell'Anac interviene a chiarire su una richiesta delle Infrastrutture

Gare Cipe col vecchio codice

Regole 2006 se la procedura è in capo al comitato

Pagina a cura
 DI ANDREA MASCOLINI

Si applica ancora il codice dei contratti pubblici del 2006 alle grandi infrastrutture inserite in programmazione e la cui procedura approvativa sia in capo al Cipe; una volta conclusa la fase di approvazione i bandi di gara per l'affidamento dei lavori dovranno invece rispettare il nuovo codice dei contratti pubblici, ivi compresa la possibilità di affidamento a contraente generale. È l'Anac (con la delibera n. 924 del 7 settembre 2016 resa nota nei giorni scorsi) ad intervenire, su richiesta del ministero delle infrastrutture, in merito alla disciplina applicabile alle opere infrastrutturali già inserite all'interno dell'XI Allegato infrastrutture al Def 2013. Per queste opere, che fanno riferimento alla programmazione legata all'abrogata «legge obiettivo», la procedura approvativa (e in particolare l'acquisizione della Via) è infatti iniziata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e quindi si trattava di stabilire se la disciplina applicabile fosse quella prevista dal decreto 50/2016 o la precedente che faceva riferimento agli articoli 161 e seguenti del decreto 163/2016.

L'Anac propende per l'ap-

plicazione del codice del 2006 che, di fatto, comporta che sia il Cipe ad approvare i progetti e a provvedere all'attestazione della compatibilità ambientale. Al ministero delle infrastrutture competono, oltre alle attività tecnico-amministrative per la progettazione, lo svolgimento dell'istruttoria al Cipe e la proposta di assegnazione delle risorse; il tutto attraverso la Struttura tecnica di missione.

In base alle nuove norme del decreto 50/2016 gli interventi che fanno parte di atti programmatici già approvati, fra cui, afferma l'Anac, rientrano anche quelli di cui all'allegato infrastrutture al Def 2013 (in base ad una apposita norma transitoria del nuovo codice), sono infatti oggetto di valutazione da parte della nuova struttura tecnica di missione (la cosiddetta project review), al fine del loro inserimento nel dpp, il documento pluriennale di pianificazione. Ma per quel che riguarda le norme applicabili occorre tenere presente, dice l'Anac nel parere, che se la Via è stata già avviata alla data di entrata in vigore del decreto 50 (19 aprile 2016), essa verrà conclusa «in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio». Analoga disciplina viene peraltro stabilita per le

varianti. Come ipotizzato dal ministero delle infrastrutture, per l'affidamento dei lavori sarà invece necessario applicare il nuovo codice che, va ricordato, contempla sempre l'affidamento a contraente generale, strumento che qualche amministrazione sta tentando di utilizzare anche per superare il divieto di appalto integrato (o meglio, l'obbligo di appaltare lavori sulla base di un progetto esecutivo) al fine di portare a termine la progettazione esecutiva e realizzare i lavori di opere ferme al progetto definitivo.

Si tratta di una prassi per adesso isolata: alla gara di giugno scorso del comune molisano di Carovilli, che utilizzò il contraente generale per una scuola da due milioni di euro, è seguito a fine agosto un bando, questa volta da 22 milioni, del provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna per progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti tecnologici delle sedi della Sogei. Evidentemente l'eliminazione dei vincoli di importo previsti nel precedente codice per il ricorso al contraente generale stanno dando adito ad un utilizzo improprio di una figura contrattuale nata per ben altre finalità, fin dalla direttiva europea 89/440.

—© Riproduzione riservata—



PER IL CDS LA DURATA È SECONDARIA

Commissari, conta qualificata esperienza

L'esperienza di un commissario di gara di una gara di appalto pubblico va accertata nel concreto dal punto di vista qualitativo e non soltanto con riferimento alla durata dell'esperienza nel settore oggetto della gara. Lo precisa il Consiglio di stato, sezione quinta, con la sentenza del 20 settembre 2016, n. 3911 che ha precisato alcuni profili di particolare interesse riguardanti la nomina dei commissari di gara e la loro esperienza. Preliminarmente, rispetto al tema dei compiti affidati alla commissione di gara, i giudici richiamano l'articolo 83, comma 4 del previgente decreto 163/2006 che limita la discrezionalità della commissione aggiudicatrice nella specificazione dei diversi elementi di valutazione dell'offerta e del peso da attribuire ad essi, escludendo ogni facoltà per la stessa d'integrare il bando, unica sede in cui devono essere fissati criteri, pesi ed eventuali sub-criteri o sub-pesi di valutazione.

In ordine, invece, alla portata applicativa del comma 2 dell'articolo 84 del previgente codice, secondo cui «la commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto», il Consiglio di stato affronta una questione particolare ma di rilievo, cioè se la previsione secondo cui i commissari devono essere esperti del settore significhi fare riferimento ad una esperienza da considerare dal solo punto di vista cronologico, nel senso che l'esperienza necessaria potrà dirsi sussistente solo se maturata nell'ambito di un arco temporale minimo, ovvero se riguardi un dato di carattere qualitativo e sostanziale, nel senso che un'esperienza particolarmente qualificata, pur se concentrata in un ambito temporale limitato, possa comunque soddisfare il richiamato requisito.

La sentenza opta per la seconda soluzione. Per cui, per verificare se il commissario di gara sia realmente esperto, non si deve guardare ad un periodo temporale bensì ad elementi sostanziali che dimostrino l'effettiva esperienza del commissario ancorché recente o ristretta in un periodo limitato di tempo. Non conta quindi l'anzianità ma la qualificata esperienza, anche se limitata nel tempo.

© Riproduzione riservata



A PROPOSITO DELLE POLEMICHE SUL PONTE DI MESSINA

Per contrastare il rischio mafia allora blocchiamo tutte le opere pubbliche al Sud

DI SEBASTIANO MESSINA

«**L**avori per la costruzione del ponte sullo Stretto cominceranno al più presto. Il risparmio per un automobilista sarebbe di 40 minuti, 35 per autocarro e 92 per il treno. Nel 2015 transiterebbero sul ponte 12 milioni e 621mila autovetture, oltre a 295 mila carrozze ferroviarie». Chi lo disse? **Bettino Craxi**? Sbagliato. **Silvio Berlusconi**? Errore. Sono parole di **Romano Prodi**, anno 1985. Prima che quella del Ponte diventasse una questione ideologica, nella quale conta poco anzi quasi nulla se sia un'opera utile alla Sicilia, alla Calabria e al resto dell'Italia. Conta solo riuscire a impedirla, come se fosse una costruzione abusiva o uno scempio dell'ambiente. So che tanti miei amici sono contrari, e

rispetto le loro opinioni, ma io mi sono convinto 35 anni fa - era il 1981 quando ne scrissi per la prima volta su *Repubblica* - dell'importanza, dell'utilità, della bellezza e del valore simbolico di questa grande opera, e non ho ancora ascoltato un solo argomento che sia riuscito a convincermi che il Ponte sia inutile, brutto o pericoloso.

Il Ponte sarebbe uno spreco di denaro pubblico? No, se crea migliaia di posti di lavoro nell'era della recessione. Bisognerebbe prima fare le strade e le ferrovie che mancano in Sicilia e in Calabria? Lo dissero 30 anni fa per fermare il progetto: il Ponte fu bloccato, ma quelle strade e quelle ferrovie non le hanno fatte lo stesso. Il Ponte farebbe fare affari alla mafia? Ma se lo Stato non è capace di impedirlo, allora non va più aperto nessun

cantiere, al Sud. Il Ponte non si può fare in una zona a rischio sismico? Eppure in Giappone (paese certo più esposto del nostro ai terremoti) mentre noi discutevamo hanno costruito il ponte di Akashi-Kaiky, che con i suoi 3911 metri è il ponte sospeso più lungo del mondo.

Se siete contrari perché il progetto piaceva a Craxi e a Berlusconi (e ora a Renzi) non sarò certo io a convincervi. Io però rimango della mia idea, e sono contento di pensarla come Andrea Camilleri, come Francesco Merlo, come Rosario Fiorello e come tanti siciliani e calabresi per i quali un ponte è solo un ponte, e solo gli economisti, gli ingegneri e i geologi possono dirci se si può fare oppure no. Ma non per partito preso.

Facebook



In dirittura d'arrivo il decreto con il documento-tipo che contiene 42 definizioni valide per tutti i comuni

Regolamenti edilizi da uniformare

Termini come porticato, tettoia o veranda avranno lo stesso significato in tutta Italia, grazie a un glossario con 42 definizioni che renderanno omogenei gli interventi edilizi. Il tutto all'interno di un regolamento edilizio tipo, che sostituirà le oltre 8 mila norme comunali e che sarà suddiviso in due parti: un capitolo dedicato ai principi generali e uno alle disposizioni regolamentari comunali. Lo prevede la bozza di decreto del ministero delle infrastrutture ormai in dirittura.

Di Stefania Ciccio Messina a pag. 26

In dirittura il decreto con il regolamento tipo: 42 definizioni valide in ogni comune

Stop alla giungla dell'edilizia

Porticato, tettoia, veranda: stesso significato ovunque

DI CINZIA DE STEFANIS

Termini come porticato, tettoia o veranda avranno lo stesso significato in tutta Italia, grazie a un glossario con 42 definizioni che renderanno omogenei gli interventi edilizi. Il tutto all'interno di un regolamento edilizio tipo, che sostituirà le oltre 8 mila norme comunali e che sarà suddiviso in due parti: un capitolo dedicato ai principi generali e uno alle disposizioni regolamentari comunali. Lo prevede la bozza di decreto del ministero delle infrastrutture che mette a punto il regolamento edilizio tipo, previsto nel 2014 dal decreto Sblocca Italia. Dopo la sigla, ormai imminente, dell'accordo tra Stato, comuni e regioni sui contenuti e sulle modalità di attuazione (l'esame in Conferenza unificata è previsto il 3 ottobre), partirà la vera e propria fase di adeguamento. Le regioni avranno 180 giorni di tempo per recepire il regolamento edilizio tipo e stabiliranno le scadenze a cui i comuni si dovranno attenere per uniformarsi. L'obiettivo del provvedimento messo a punto dai tecnici del ministro Graziano Delrio è appunto quello di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali, secondo un elenco ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio comunale (si veda anche altro articolo in pagina).

Doppio capitolo. Il regolamento edilizio tipo si articolerà in due parti:

- nella prima, denominata «principi generali e disciplina generale in materia edilizia», è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;

- nella seconda, rubricata «disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia», è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale valevole su tutto il territorio statale.

La prima parte. La prima parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni nazionali e regionali, dovrà limitarsi a richiamare con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale opererà direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:

- le definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi;
- le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- i requisiti generali edilizi (ad esempio servitù militari, accessi stradali e siti contaminati);
- la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti e impianti.

Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell'attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, i comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito istituzionale.

La seconda parte. La seconda parte dei regolamenti edilizi, avrà per oggetto le norme comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione dei requisiti tecnici e integrativi complementari, rispetto alla normativa uniforme richiamata nella prima parte del regolamento edilizio.

—© Riproduzione riservata—

Tappe e contenuti

- A breve adozione del regolamento edilizio tipo, che sostituirà le oltre 8 mila norme comunali
- Due le parti del regolamento edilizio tipo: un capitolo dedicato ai principi generali e uno alle disposizioni regolamentari comunali
- Le 42 definizioni allegato allo schema di regolamento sono una sorta di mini vocabolario per cui termini come porticato, tettoia o veranda avranno lo stesso significato in tutto il Paese



Graziano Delrio

Ma non sarà possibile derogare ai singoli piani regolatori locali

Regolamento edilizio uniforme, ma neutrale. La sua applicazione non deve spostare di un metro cubo le previsioni dei piani regolatori comunali, comunque si chiamino in giro per l'Italia. L'effetto di invarianza è una scelta obbligata, anche per rispetto alle autonomie locali nella determinazione delle scelte di pianificazione urbanistica del territorio. Ma vediamo di illustrare la questione.

Lo schema di accordo della Conferenza unificata governo, regioni e comuni sul regolamento edilizio tipo si propone di dare seguito a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 sexies, del Testo unico per l'edilizia (dpr 380/2001). Questa norma è stata inserita dal dl 133/2014 e ha aperto la strada all'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. L'accordo in sede di Conferenza unificata ha valenza in tutta Italia, in quanto è stato dichiarato livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica anche i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, dovrà essere adottato dai comuni. La finalità del regolamento-tipo è l'armonizzazione delle definizioni dei tipi di intervento, come dei parametri edificatori. L'uniformità del linguaggio e delle definizioni è importantissima per scongiurare una babele semantica, che diventa incertezza delle posizioni giuridiche. Per verificare se un certo intervento edilizio sia ammesso o meno molto spesso, se non sempre, occorre, infatti, verificare il vocabolario interno dei piani regolatori e delle norme di attuazione dei singoli enti e magari le definizioni cambiano da comune a comune, anche se ubicati in contesti territoriali omogenei. Dalla definizione di volume tecnico o di superficie o di altezza, ad esempio, può dipendere la possibilità edificatoria.

Il testo uniforme rende più semplice prevedere se un intervento sia realizzabile oppure no e a trarne beneficio saranno, in prima battuta, i professionisti chiamati ad asseverare Scia o a valutare la fattibilità di un permesso di costruire. Peraltro l'esigenza di uniformità riguarda anche l'interpretazione e l'attuazione della normativa edilizia, per le quali lo schema di accordo rinvia a linee guida di futura adozione.

In questa cornice una disposizione di massima importanza è quella ora collocata, nella bozza del provvedimento, all'articolo 2, comma 4, ai sensi del quale il recepimento delle definizioni uniformi inderogabili nel regolamento edilizio comunale non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano vigente oppure dal piano adottato alla data di entrata di sottoscrizione dell'accordo in sede di conferenza unificata. La clausola neutralizza eventuali possibili effetti sostanziali derivanti dalla semplice adozione del vocabolario unico nazionale. Il solo recepimento delle definizioni edilizie non può portare effetto di incremento o decremento delle dimensioni edificabili. D'altronde le scelte sul se, quanto e cosa edificare sono appannaggio della strumentazione urbanistica locale e non della normativa statale che stabilisce regole standard sulla produzione delle fonti regolamentari edilizie.

Antonio Ciccia Messina

Casa Italia/2. L'idea di Piano: dieci prototipi di residenze antisismiche sull'asse degli Appennini

Massimo Frontera

Nella legge di stabilità ci saranno «risorse importanti» per dare avvio a Casa Italia. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza di Palazzo Chigi, Claudio De Vincenti, intervenendo ieri in Senato dove l'Aula ha votato alcune mozioni su Casa Italia e sul terremoto. De Vincenti ha confermato la copertura di tutti i costi per i danni causati dal sisma e per la ricostruzione di case e borghi «come erano e dove erano». De Vincenti ha poi confermato che «l'elaborazione in corso di norme che intendiamo varare con un prossimo, ravvicinato provvedimento e che faranno da cornice normativa di tutta l'azione di ricostruzione nelle aree terremotate». Anche il premier Matteo Renzi, presente durante l'intervento dell'architetto e senatore a vita Renzo Piano, ha assicurato che, su Casa Italia, «i soldi per partire ci sono. Poi sui costi è difficile fare delle stime: dipende da cosa ci metti dentro. Ma non abbiamo paura a mettere tutto quello che serve su Casa Italia. Penso ad esempio alle scuole per i ragazzi, su cui non c'è discussione».

Sempre in tema di fondi, De Vincenti, ha precisato che «Casa Italia è un progetto complessivo sull'Italia; a questo progetto la legge di bilancio dedicherà risorse importanti, a fianco a quelle dedicate alla banda larga, al masterplan per il mezzogiorno». Ieri è stato anche il giorno di Renzo Piano, che parlando ai colleghi senatori, ha dato alcune linee operative in tema di prevenzione, a partire da quella antisismica. «Stiamo parlando di 10 milioni di case sulla spina degli Appennini - ha detto Piano -, questo patrimonio può essere messo in sicurezza con un costo limitato. Soldi che si possono trovare facilmente nel bilancio di ogni anno e che rientrano immediatamente perché sono micro-cantieri, si tratta di cominciare e di non smettere più».

Dal punto di vista operativo Piano ha anticipato l'idea di «realizzare dieci prototipi da realizzare lungo l'asse degli appennini». «Bisogna sceglierli attentamente tra il patrimonio vetusto, realizzato da oltre 70 anni, e il patrimonio più recente, costruito nel dopoguerra», ha detto. Piano ha anche parlato di cantieri "leggeri", favoriti dal progresso tecnologico sul fronte dell'analisi sul costruito. «La diagnostica - ha detto Piano - consente di passare a una cantieristica leggera. Più la diagnosi è precisa, più i cantieri possono essere leggeri». «I cantieri leggeri consentono di non allontanare le persone dalle case e di abbassare i costi». «È un progetto di due generazioni», ha concluso.

Dissesto, Italia Sicura chiede altri 70 milioni per il fondo progettazione

Giuseppe Latour

Mettere un ulteriore chip sul fondo progettazione, portandolo da 100 a 170 milioni di euro. Dopo la manovra sul prestito Bei, è questo l'altro fronte che si è appena aperto a Palazzo Chigi in materia di dissesto idrogeologico. Potrebbe consentire di puntellare il plafond che, dopo una prima analisi dell'Unità di missione "Italia Sicura", si sta rivelando particolarmente utile: sono moltissime le Regioni che già hanno recapitato richieste per accedere alla provvista. Di fatto, a pochi giorni dalla sua attivazione, il fondo si avvia a un rapido esaurimento. La novità potrebbe entrare nel decreto terremoto o, in seconda battuta, nella legge di bilancio.

La necessità di ritoccare il fondo progettazione sta prendendo corpo con forza in queste ore. Subito dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, infatti, le Regioni hanno iniziato a inviare a Palazzo Chigi le prime richieste, rivelando un livello di interesse molto alto. La coperta dei 100 milioni di euro disponibili, da quello che sta venendo fuori, è decisamente corta. Anche perché è sottoposta ai vincoli tipici dei fondi Fsc, che alimentano la provvista: l'80% deve andare al Mezzogiorno mentre il 20% restante al Centro Nord. Tradotto in pratica, vuol dire che Regioni con un grande fabbisogno, come la Liguria o la Lombardia, finiranno per incassare pochi spiccioli. Da qui la manovra che sta studiando Palazzo Chigi.

La prima mossa sarà il rifinanziamento del fondo. L'ipotesi, scritta nera su bianco in un emendamento presentato dall'Unità di missione, prevede che il plafond venga incrementato di 70 milioni di euro, dagli attuali 100 fino a quota 170. Ma non finisce qui, perché questo intervento non risolve il problema della distribuzione dei soldi, oggi quasi tutti concentrati al Sud. L'idea, allora, è approvare una norma che consenta di superare i vincoli dell'80-20. Il fondo progettazione dovrebbe derogare alla regola generale relativa agli Fsc. Si tratta di uno schema molto innovativo dal punto di vista giuridico, e per questo particolarmente a rischio, che però potrebbe risolvere un problema di distribuzione delle risorse contro il quale Palazzo Chigi combatte da mesi. Il tutto potrebbe entrare già nel decreto terremoto, ormai prossimo alla pubblicazione. O, al più tardi, nella legge di Bilancio.

Non si ferma, intanto, il lavoro sulla provvista Bei. Palazzo Chigi, in via informale, avrebbe raggiunto un primo accordo per incassare 800 milioni da mutui Bei e altri 200 milioni da finanziamenti della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Ceb. Questo miliardo dovrebbe, in una seconda fase, crescere fino a 1,8 miliardi. Andando a finanziare soprattutto due fronti di opere: in primo luogo, la seconda tranche del piano aree metropolitane che, dopo diversi mesi, resta ancora priva della copertura finanziaria. Accanto a questo, sarà costituito un nuovo piano, indirizzato a tutte quelle Regioni che, nel quadro dei due maxi stralci coperti finora, ancora non hanno avuto risorse. Tutti interventi che andranno mandati avanti anche grazie al fondo progettazione. Per l'Unità di missione, infatti, i due fronti (mutui Bei e fondo progettazione) dovranno dialogare in maniera continua.

Anas, autonomia finanziaria sul modello Ppp: lo Stato pagherà per il servizio di gestione delle strade

Giuseppe Latour

I trasferimenti diventeranno corrispettivi. E i rapporti tra lo Stato e la società saranno regolati secondo il modello del partenariato pubblico privato. All'indomani della presentazione del piano industriale di Fs, il presidente di Anas, Gianni Armani rivela le mosse alle quali la sua azienda sta lavorando ormai da mesi: si parte dall'autonomia finanziaria, che si baserà sul modello del Ppp e decollerà nell'ambito del nuovo contratto di programma, da chiudere entro fine anno. Nel 2017, poi, sarà definito il passaggio sotto l'ombrello di Ferrovie. Novità che non si tradurranno in possibili pedaggi, perché «gli italiani non pagheranno di nuovo strade per le quali hanno già pagato» tramite i finanziamenti pubblici.

Il corrispettivo, secondo quanto spiega Armani, sarà regolato all'interno del Contratto di programma, ormai pronto e allo studio di Mef e Mit, da chiudere entro la fine del 2016. «Lo Stato costruirà un contratto per la gestione dei 25mila chilometri di Anas, pagando un corrispettivo per il servizio che viene offerto e trasferendo il rischio della gestione della concessione direttamente sulla controparte. È un meccanismo che è stato già adottato in Europa e che è compatibile con il quadro normativo vigente». Il principio è che Anas riceverà dallo Stato non più un contributo a fondo perduto, ma una cifra corrispondente al servizio prestato.

Il corrispettivo in questione sarà determinato sulla base di tre variabili: il traffico effettivo, monitorato da sensori posti sulla rete Anas, che risponde al principio di remunerare la rete stradale in funzione al suo utilizzo/domanda; il rispetto degli investimenti programmati, sia in termini di costi che di tempi; gli indicatori di performance (già introdotti nel Contratto di programma 2015) che misurano la qualità dei servizi offerti da Anas ai propri clienti, prevedendo anche penali specifiche. La qualità dei servizi offerti, in particolare, riguarda la pavimentazione, la segnaletica verticale, l'illuminazione. Gli indicatori, nella pratica, permetteranno di monitorare le performance di Anas. Le eventuali penali – va precisato – non andranno ad incidere sulla quota di investimenti ma sulla quota dei costi di gestione aziendale.

«È un modo – dice Armani – di chiarire dove sono le responsabilità delle diverse parti». Senza dimenticare l'impatto sulle possibilità di finanziamento. Potendo contare su un introito certo, infatti, Anas potrebbe rivolgersi al mercato dei capitali, tramite istituti bancari e obbligazioni, per potenziare ulteriormente le sue capacità di investimento.

Armani, invece, smonta le voci di pedaggiamento di una parte della rete. Anche se «tra le ipotesi di lungo termine c'è la trasformazione a vignette della rete Anas ma questo sarebbe la trasformazione

di un onere che oggi paga lo Stato in un onere che pagherebbero direttamente i cittadini, avendone però uno sgravio fiscale, riducendo ad esempio il bollo».

Una partita, quindi, a somma zero. Dopo la chiusura del contratto di programma a fine 2016, comunque, si passerà alla questione dell'ingresso nella holding Fs. Sarà fatto con un passaggio da parte dell'azionista (il Mef), entro la metà del prossimo anno. La seconda metà del 2017, allora, dovrebbe consegnarci un'azienda con una nuova autonomia finanziaria, in grado di caricarsi completamente il rischio di gestione e di far decollare il suo ruolo all'interno della galassia di Ferrovie: sarà, così, declinata su larga scala una partnership industriale che già sta avendo un primo banco di prova in alcuni progetti infrastrutturali in Iran.

Infine, la questione del ponte sullo Stretto. Armani conferma quanto spiegato da Mazzoncini: la revisione del quadro dell'opera potrebbe consentire di ridurre gli oneri finanziari, recuperando capitali a un tasso dell'un per cento, con un risparmio cospicuo rispetto all'ipotesi di project financing messa sul piatto ormai diversi anni fa. E poi spiega: «Non possiamo pensare che per arrivare ad Agrigento oggi da Roma ci vogliano due giorni». Anas, allora, è pronta a lavorare all'opera. Anche se il presidente invita a «prendere una decisione definitiva, dalla quale stavolta non dobbiamo tornare indietro».

General contractor per aggirare il divieto di appalto integrato, deserta la micro-gara in Molise

Mauro Salerno

Scomodare i big delle costruzioni italiane per realizzare una scuola da 2,1 milioni in provincia di Isernia. L'idea partorita dal Comune di Carovilli, 1.377 abitanti in Molise, alla fine non ha dato i risultati sperati. L'obiettivo dichiarato era aggirare il divieto di appalto integrato, sancito dal nuovo codice appalti, puntando sull'affidamento a un general contractor e sfruttando così, una delle deroghe che il Dlgs 50/2016 concede all'obbligo di appaltare i lavori su progetto esecutivo.

Alla fine però la gara è andata deserta. Nessuno dei pochi iscritti (sono circa una ventina) al club dei general contractor ha presentato un'offerta per realizzare la scuola. Mentre l'iniziativa ha attirato più di una polemica nei confronti del comune molisano. Finito al centro di due esposti (uno avanzato dall'Ance) presentati all'Anac, che ha subito chiesto chiarimenti sullo svolgimento della procedura.

«Abbiamo dato le nostre risposte ai rilievi formulati dall'Anac», dice Silvio Lombardi, responsabile del procedimento della gara per la scuola. «Ora vediamo cosa ci diranno». L'idea di affidare l'intervento a un general contractor sulla base del progetto definitivo in mano all'amministrazione non è stata accantonata. «La gara di giugno è andata deserta perché avevamo messo un tempo troppo stretto per partecipare», è la spiegazione di Lombardi. «D'altra parte per non perdere i finanziamenti dovevamo dimostrare di aver assegnato la gara entro il 30 giugno». Ora quella scadenza non c'è più. «È intervenuta una proroga, ora abbiamo tempo fino al 31 dicembre - continua il Rup -. Con il primo bando avevamo ricevuto diverse manifestazioni di interesse, con più tempo a disposizione credo che qualcuna sarebbe arrivata in porto. Per questo se non arriverà una censura dall'Anac, ci riproveremo».

Nel frattempo anche altri, come la Sogei, hanno seguito l'esempio del Comune di Carovilli. La società del ministro dell'Economia ha bandito una gara da 22 milioni per un intervento da realizzare su una sede romana, con scadenza fissata al 18 ottobre. Anche in questo caso la formula scelta è quella del general contractor. Anche in questo caso siamo su livelli molto più bassi di quelli previsti dalla qualificazione dei contraenti generali che, ricordiamo, si abilitano a realizzare opere da 250 milioni in su. «Poco importa allora - conclude Lombardi - se il lavoro è da 2 o da 22 milioni. Bisogna solo vedere se c'è una soglia o meno».